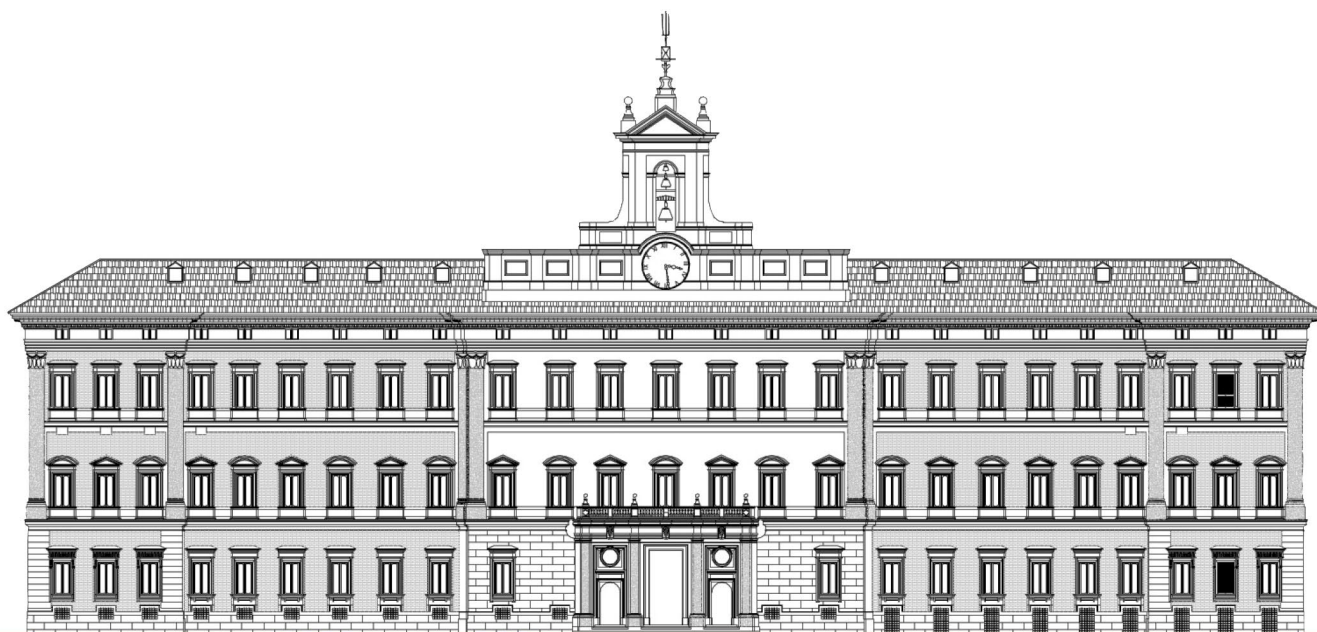




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 813

Istituzione della giornata nazionale per la prevenzione
del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la
prevenzione e la diagnosi precoce della malattia

N. 63 – 12 febbraio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 813

Istituzione della giornata nazionale per la prevenzione
del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la
prevenzione e la diagnosi precoce della malattia

N. 63 – 12 febbraio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

 066760-2174 / 066760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

 066760-3545 / 066760-3685 –  com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI 1-4.....	- 3 -
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL MELANOMA CUTANEO E ALTRE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DELLA MALATTIA.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	813
Titolo:	Istituzione della giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Ciocchetti (FDI)
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia.

Il testo oggetto della presente Nota, composto da quattro articoli, è quello risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame, in sede referente, dalla Commissione XII (Affari sociali). Né il testo originario del provvedimento né le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente risultano corredati di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-4

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia

Le norme prevedono quanto segue:

- la Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, al fine di sensibilizzare

l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. (articolo 1, comma 1);

- in occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo (articolo 1, comma 2);
- la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (articolo 1, comma 3);

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3);
- il Ministero della salute realizza campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma cutaneo, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma (articolo 2, comma 1);
- il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, può promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio (articolo 2, comma 2).
- le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, i lavoratori foto esposti e la residenza in zone marittime dove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (*UV index*) è più alto (articolo 3, comma 1).
- all'attuazione del provvedimento in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4).

Si rammenta che nel testo iniziale, precedente alle modifiche approvate in sede referente dalla Commissione XII¹, le attività affidate al Ministero dell'istruzione e del merito (articolo 2, comma 2) e alle regioni e alle ASL (articolo 3, comma 1) non erano facoltative e l'articolo 4, ora contenente la clausola di invarianza finanziaria, valutava gli oneri derivanti dal provvedimento in 10 milioni di euro annui.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame istituisce la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, cui non sono associati gli effetti delle festività civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

In particolare, il provvedimento prevede che:

- in occasione della Giornata, alcune amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possano organizzare attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo (articolo 1);
- il Ministero della salute realizzi campagne di informazione avvalendosi di divulgatori scientifici, soggetti del Terzo settore e associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma (articolo 2, comma 1);
- il Ministero dell'istruzione e del merito² possa promuovere iniziative per la prevenzione primaria nelle istituzioni scolastiche (articolo 2, comma 2);
- le regioni e le aziende sanitarie locali possano promuovere campagne di *screening* dermatologico presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale (articolo 3);
- all'attuazione del provvedimento medesimo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4).

In proposito, per quanto riguarda la previsione che il Ministero della salute realizzi campagne di informazione e divulgazione scientifica (articolo 2, comma 1), considerato che tali campagne, stando al tenore del testo, non risultano di carattere discrezionale, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che esse possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

¹ Seduta del 29 gennaio 2025.

² Di concerto con il Ministero della salute.

conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, nonché a chiarire a quali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della salute si possa attingere per provvedere alle campagne medesime.

Per quanto riguarda invece le restanti disposizioni non si hanno osservazioni da formulare.

Ciò tenuto conto che:

- la giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e quindi non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico;
- le attività e le iniziative delle amministrazioni pubbliche, e in particolare delle istituzioni scolastiche e degli enti del SSN, hanno carattere facoltativo, non obbligatorio, e sono assistite da una clausola di invarianza, e pertanto gli enti interessati potranno darvi corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio;
- a precedenti iniziative legislative di analogo contenuto³ non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria generale, ai sensi della quale all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, con riferimento alla formulazione della disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di allinearla a quella comunemente utilizzata nella prassi, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

³ Limitando l'esame alle iniziative più recenti si rammentano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'articolo 3 della legge n. 206 del 2023 (giornata nazionale del *made in Italy*); l'articolo 1 della legge n. 187 del 2023 (settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche); l'articolo 1 della legge n. 164 del 2021 (giornata nazionale dello spettacolo).